Codice A1111D
D.D. 16 ottobre 2026, n. 887
Affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di colla termofusibile in grani originale Horizon per il Centro Stampa regionale. Importo complessivo di spesa pari a Euro 1.098,00 of.c. sul capitolo 109598/2026 (CIG BD60585F8C).

ATTO DD 887/A1111D/2026 DEL 16/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO
A1111D - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato, cassa economale e sicurezza ambienti di lavoro

OGGETTO: Affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura di colla termofusibile in grani originale Horizon per il Centro Stampa regionale. Importo complessivo di spesa pari a Euro 1.098,00 of.c. sul capitolo 109598/2026 (CIG BD60585F8C).

Premesso che:

si rende necessario acquistare due sacchi da 20 Kg. di colla termofusibile in grani originale Horizon per poter far fronte ai lavori richiesti dai vari Settori al Centro Stampa della Regione Piemonte;

è stato pertanto richiesto alla ditta FORGRAF srl di formulare un preventivo di spesa, in quanto importatrice esclusiva della colla originale giapponese Horizon;

in data 08.10.2026 è pervenuto al Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato, cassa economale e sicurezza ambienti di lavoro il preventivo dell'Operatore Economico sopraccitato, per un importo di Euro 900,00 o.f.e. comprensivo del miglioramento del prezzo al fine di beneficiare dell'esonero cauzionale di cui agli artt. 37 della Legge Regionale 23 gennaio 1984, n. 8 e 53, comma 4, del D.lgs 36/2023;

in data 8.10.2026 è stata pubblicata sul sito di acquistinretePA nell'ambito del MePA la Richiesta di Offerta - Trattativa Diretta n. 6643023, invitando a presentare offerta, a norma dell'art. 50, comma 1, del D.lgs. 36/2023, il sopraccitato Operatore Economico con sede legale in Cernusco sul Naviglio – Via Sondrio n. 12, P.IVA 02978200968 e CODICE FISCALE 12973440154) indicando, quale termine per la presentazione dell'offerta, il giorno 14.10.2026 ore 18:00;

Visto il documento "Riepilogo_6643023" generato dal sistema aquistinretePA, contenente il riepilogo della Trattativa Diretta n. 6643023, agli atti dell'Amministrazione;

Preso atto delle Condizioni tecniche e particolari della Trattativa Diretta e dei seguenti allegati che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale:

- Dichiarazione sintetica dei requisiti

- Patto di integrità degli Appalti Pubblici Regionali

- Protocollo di Intesa Linee Guida Appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture

- Informativa Privacy

- Modulo per la dichiarazione del conto corrente dedicato;

atteso che, entro il termine fissato per la presentazione dell'offerta, l'impresa su indicata ha validamente presentato la propria offerta (agli atti dell'Amministrazione), per un importo di € 900,00 o.f.e.;

Dato atto che:

- alla data di adozione del presente provvedimento non risulta attivo un Accordo Quadro aggiudicato da Consip s.p.a. avente ad oggetto la fornitura richiesta e pertanto è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto sotto soglia comunitaria in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione dell'organo di vertice dell'Amministrazione Appaltante prevista dal comma 510 della legge n. 208/2015, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti;

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

-affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell’art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all’esclusione automatica delle offerte anomale;

- l’art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- per l’affidamento di che trattasi si procede mediante ricorso alla piattaforma di approvvigionamento digitale MePA e nello specifico tramite Trattativa Diretta conforme al disposto dell’art. 25 del Dlgs n.36/2023;

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del Dlgs n.36/2023 è l’Ing. Siletto Alberto, Dirigente del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale e Sicurezza Ambienti di Lavoro;

tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

verificato che, ai sensi di quanto disposto all’art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

rilevato che non è necessario redigere il “DUVRI” in quanto in conformità a quanto previsto dall’art. 26 comma 3 bis, del d.lgs n. 81/2008, così come integrato dal d.lgs 106/2009, per le modalità di svolgimento dell’appalto in oggetto non è necessario redigere il DUVRI poiché tale prescrizione non si applica alle mere forniture di materiali e attrezzature, nonché ai lavori e servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, e conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza;

dato atto del buon esito delle verifiche sui requisiti di ordine generale in capo alI’Impresa FORGRAF S.R.L. e che, allo stato attuale, non si rilevano cause ostative all'affidamento di contratti pubblici, ai sensi degli artt. 94-98 del D.lgs. n. 36/2023 s..m.i., così come risulta dalla sotto elencata documentazione, agli atti del Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato e cassa economale:

- Documento Unico di Regolarità Contributiva INAIL_55641311 dell’1.9.2026 con scadenza al 30.12.2026;
- Consultazione del Casellario Anac, in data 14.10.2026 dal quale non risultano annotazioni che comportano l’esclusione automatica dalla partecipazione alle gare pubbliche;
- Visura Camerale, estratta in data 30.9.2026;

ritenuto pertanto di affidare tramite Trattativa Diretta Mepa alla ditta FORGRAF SRL con sede

legale in Cernusco sul Naviglio – Via Sondrio n. 12 (P.IVA 02978200968 e CODICE FISCALE 12973440154) la fornitura di due sacchi da 20 Kg. di colla termofusibile in grani originale Horizon per il Centro Stampa regionale per un importo di € 900,00 oltre € 198,00 per Iva al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17 ter del d.p.r. 633/1972, per un totale complessivo di euro 1.098,00 o.f.c.;

preso atto che il capitolo 109598 presenta adeguata disponibilità, le cui transazioni elementari sono rappresentate nell'allegato "Appendice A – elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

atteso che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;

verificata la pertinenza rispetto alla tipologia di spesa e la capienza dello stanziamento di competenza del capitolo 109598 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 – annualità 2026 nonché la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011;

dato atto che l'impegno è assunto secondo il principio della competenza finanziaria potenziata e le relative obbligazioni sono imputate agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza (Dlgs.118/2011 All n.4.2);

verificata la disponibilità di cassa;

dato atto che la spesa è finanziata con fondi regionali parte fresca;

non esistono oneri indiretti non compresi nello stanziamento;

attestato il rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della l.136/2010;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavori alle dipendenza delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";
- la L. n. 190/2012 " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017" e D.G.R. n. 37-615 del 20/12/2024 di revoca della D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017.;
- la Legge regionale 03 febbraio 2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)".;
- la Legge regionale 03 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";
- la D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.";
- la L.R. 5 agosto 2026, n. 17 - "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie.";
- la DGR n. 11-2973 del 7 agosto 2026 - "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della Legge regionale 5 agosto 2026, n. 17 'Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie'.";

determina

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, le Condizioni tecniche e particolari della Trattativa Diretta n. 6643023 e i relativi allegati, che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

di affidare alla ditta FORGRAF SRL con sede legale in Cernusco sul Naviglio – Via Sondrio n. 12, (P.IVA 02978200968 e CODICE FISCALE 12973440154 - cod. beneficiario 249494), la fornitura di due sacchi da 20 Kg. di colla termofusibile in grani originale Horizon per il Centro Stampa regionale per un importo di € 900,00 oltre € 198,00 per Iva al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17 ter del d.p.r. 633/1972, per un totale complessivo di euro 1.098,00 o.f.c.;

di impegnare, ai sensi del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le

motivazioni e le finalità di cui alle premesse, a favore del creditore come sopra indicato, la somma complessiva di euro 1.098,00 o.f.c la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato "Appendice A – elenco registrazioni contabili" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sul capitolo 109598 annualità 2026 del bilancio 2026-2028;

di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità della fornitura effettuata e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

di affidare la suddetta fornitura secondo lo schema di contratto generato dal mercato elettronico della P.A.;

di dare atto che per la fornitura di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;

di individuare l'Ing. Alberto Siletto come Responsabile del Progetto;

di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 ed è soggetta altresì a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 23, comma 1 lett. b) e 37, del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 D.Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1111D - Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato, cassa economale e sicurezza ambienti di lavoro)
Firmato digitalmente da Alberto Siletto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. condizioni_particolari_di_contratto_OTTOBRE_2026_FORGRAF.pdf.p7m
2. Dichiarazione_sintetica_requisiti.pdf
3. Informativa_Privacy.pdf
4. Patto_integrità_2025.pdf
5. PROTOCOLLO_INTESA_LINEE_GUIDA_20.pdf
6. tracciabilità.pdf

Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

REGIONE PIEMONTE

Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio

Settore Patrimonio Immobiliare, beni Mobili, Economato , Cassa Economale e Sicurezza Ambienti di Lavoro

patrimonio@regione.piemonte.it
patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it

Data *

Protocollo * */A1111D*

Classificazione

* presente nei metadati del mezzo trasmissivo

TRATTATIVA DIRETTA MEPA

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. B del D.lgs. 36/2023_mediante trattativa diretta su MEPA per l'affidamento della fornitura di colla termofusibile in grani originale Horizon presso la sede del Centro Stampa regionale di Torino, Via Passo Buole n. 22.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.1. Premessa

Le Condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso mediante affidamento diretto, ai sensi dell'Art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, sono integrate e modificate dalle clausole del presente documento e dei relativi allegati, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto, relative al **Bando "Beni"** categoria **"Macchine per ufficio-Mepa Beni"**, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto.

L'Appalto sarà affidato tramite Trattativa Diretta, nell'ambito del **Bando "Beni"** categoria **"Macchine per ufficio-Mepa Beni".**

1.2. Responsabile del progetto

Il Responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 è l'Ing. Alberto Siletto, Responsabile del Settore Patrimonio immobiliare, Beni mobili, Economato, Cassa economale e Sicurezza Ambienti di Lavoro della Regione Piemonte.

1.3. Il Sistema

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzo di un sistema telematico (di seguito, per brevità, anche "Sistema"), conforme alle prescrizioni di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023. Mediante il sistema digitale prescelto verranno in specifico gestite le seguenti fasi:

a. l'invio dell'invito;
b. la presentazione dell'offerta e l'analisi e valutazione della stessa;
c. le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Anche ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 36/2023 l'Operatore Economico ammesso al **Bando"Beni"** categoria **"Macchine per ufficio-Mepa Beni",** ha eletto domicilio nell'apposita area "comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente ogni RdO di cui al bando specifico, nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata. Pertanto, nel caso di indisponibilità del Sistema, la Stazione Appaltante invierà le comunicazioni inerenti l'RdO a mezzo PEC.
L'*"Offerta"* deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti sul Sistema, nelle pagine internet relative alla presente procedura.
Ai fini della presentazione dell'"*Offerta"* è indispensabile per l'Operatore Economico:

- essere stato previamente ammesso dalla Consip S.p.A., prima dell'invio della lettera di invito, al **Bando "Beni"** categoria **"Macchine per ufficio-Mepa Beni",**, ed invitato dalla Stazione Appaltante a presentare offerta alla presente iniziativa, sulla base delle regole di seguito stabilite;
- il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005, in corso di validità nonché di una casella di posta elettronica certificata;

1.4 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti che dovranno essere trasmessi per via telematica, attraverso l'apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti. Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all'invio delle

stesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec: patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it

2. OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA

2.1. Oggetto della fornitura

Oggetto dell'affidamento è la fornitura di n. 2 confezioni di colla termofusibile originale in grani Horizon 20 Kg per la sede del Centro Stampa regionale di Torino, Via Passo Buole n. 22

2.2. Importo della fornitura

L'importo posto a base di offerta per la fornitura in affidamento è pari ad Euro 1.100,00 **(**millecento/00), oltre iva.

L'appalto è finanziato con risorse del Bilancio regionale.

***3.* TERMINI DI CONSEGNA – SPECIFICHE DELLA FORNITURA**

La consegna dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla data della stipula presso la sede regionale di TORINO – Via Passo Buole n. 22. **Per indicazioni più dettagliate contattare preventivamente la signora Cassanelli Angela (cell. 3332142846).**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le penalità previste per i ritardi nell'esecuzione del contratto, nella misura dell'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo (ex art.126 D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.), fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno secondo quanto previsto dalla normativa in materia civile e penale e fino ad un massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale.

4. INVITO

La comunicazione di invito a presentare offerta è stata inviata, tramite l'area "Messaggi personali", all'Operatore Economico invitato che ha conseguito l'ammissione al **Bando "Beni"** categoria **"Macchine per ufficio-Mepa Beni",**

La data ed ora entro il quale l'offerta deve essere presentata sono quelle indicate a sistema MePA.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali di partecipazione:

- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94-98, D.Lgs. n. 36/2023, di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

6. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire, entro il termine indicato nella lettera di Invito, pena **l'irricevibilità** dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'OFFERTA si compone dei seguenti documenti:

- *Documentazione amministrativa,* che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 7.1.
- *Offerta economica*, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 8.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La presentazione dell'Offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema, che si conclude attraverso la selezione dell'apposita funzione di "**Invio"** dell'offerta medesima.

La procedura di preparazione ed invio dell'offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell'offerta indicato nell'Invito.

Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA pervenuta entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, la stessa potrà essere ritirata (l'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'OFFERTA non presentata);
- il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet e nei documenti di supporto relativi alla presente procedura.

L'Offerta tardiva **sarà esclusa** in quanto irregolare ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023
L'Offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'Offerta.

7. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

7.1 Documenti

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema la seguente *Documentazione amministrativa*:

a . Copia delle presenti **condizioni tecniche e particolari** firmate digitalmente;

b. Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio resa sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs 36/2023, Allegato A, compilato e firmato digitalmente (allegato alle presenti condizioni particolari);

c. Patto d'integrità allegato alle presenti Condizioni particolari, firmato digitalmente. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012*;*

d. Protocollo di Intesa Linee Guida Appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture siglato tra la Regione Piemonte e CGIL – CISL – UIL Piemonte in data 10.06.2016, da restituire firmato digitalmente.

e. Modulo per la dichiarazione di conto dedicato da restituire firmato digitalmente**.**

f. Informativa Privacy da restituire firmato digitalmente**.**

7.2 Soccorso Istruttorio

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta, ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a tre giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 D. Lgs. n. 36/2023 è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, il concorrente a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

8. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire entro il termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso il Sistema alla Stazione Appaltante una Offerta Economica costituita da una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà:

- scaricare e salvare sul proprio PC;
- sottoscrivere digitalmente;
- immettere a sistema.

Tale dichiarazione deve contenere, tra le altre le seguenti informazioni:

a. L'importo offerto della fornitura. Tale valore dovrà essere espresso con modalità solo in cifre e con 2 decimali dopo la virgola. Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al secondo decimale. Ad esempio: 21,214 viene troncato a 21,21; 21,216 viene troncato a 21,22;
b. la manifestazione di impegno a mantenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della medesima.

9. SOTTOSCRIZIONE OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

10. AFFIDAMENTO E CAUSE DI ESCLUSIONE

10.1 Criterio di affidamento

L'Appalto verrà affidato direttamente ex Art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023.

Si precisa che con la sottoscrizione del documento di Offerta generato automaticamente dal Sistema, l'Affidatario si assume l'obbligo dell'osservanza delle norme dettate dal "Codice di comportamento del personale della Regione Piemonte", approvato con D.G.R. n. 1.602 del 24.11.2014, pubblicato sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente" confermando con la sottoscrizione dello stesso, di aver preso conoscenza e di accettare le disposizioni del Codice di Comportamento, e che qualunque violazione alle suddette norme del Codice costituisce clausola di risoluzione/decadenza del presente Contratto.

Si precisa, altresì, che l'Operatore Economico, con la sottoscrizione del Documento d'Offerta, dichiara di accettare, senza riserva ed eccezione alcuna, il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Piemonte (pubblicato sul sito di acquistinretePA) e del "Patto di Integrità degli Appalti Pubblici Regionali", il Protocollo di Intesa Linee Guida Appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture siglato tra la Regione Piemonte e CGIL – CISL – UIL Piemonte in data 10.06.2016 e che il mancato rispetto di tali documenti dà luogo alla mancata aggiudicazione e alla risoluzione del Contratto.

Il contraente si impegna a rispettare l'obbligo di cui sopra per tutta la durata del Contratto ed è edotto delle conseguenze indicate al comma 16-ter dell'Art. 53 del D. Lgs n. 165/2001 in caso di violazione dei predetti obblighi".

Tale dichiarazione, cosiddetta "Clausola di Pantouflage", dovrà essere espressamente resa all'interno della Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio resa sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 94-98 del D.Lgs 36/2023, Allegato A (allegato alle presenti condizioni particolari).

10.2 Cause di esclusione e ulteriori regole e vincoli

I soggetti invitati potranno formulare la propria Offerta secondo le regole stabilite nelle presenti condizioni tecniche e particolari e specificatamente dettagliate, per gli aspetti meramente tecnici relativi all'utilizzo della piattaforma tecnologica del Sistema, nel materiale informativo di supporto presente sul sito www.acquistinretepa.it.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione dell'Offerta, il RUP potrà procedere sempre a disporre l'esclusione per:

- presentazione di Offerta parziale, plurima, condizionata, alternativa nonché irregolare, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto non rispetta i documenti di procedura, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di Offerta priva della qualificazione necessaria o inammissibile, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. c) e f) del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto il RUP ritiene sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di procedura;
- la documentazione per la procedura non pervenga all'Amministrazione nei termini indicati;

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

A tal proposito, si avverte che, ad avvenuto accertamento da parte della Regione Piemonte della resa falsa dichiarazione, si provvederà all'immediata segnalazione del fatto alla competente Autorità Nazionale Anticorruzione.

Inoltre costituiscono causa di esclusione dalla procedura, oltre alle violazioni e/o omissioni espressamente esplicitate con la specifica clausola di esclusione nel presente documento, tutte le violazioni e/o omissioni, anche non espressamente esplicitate come tali negli atti di gara, che siano riconducibili alle fattispecie di cui all'Art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

10.3 Fase di aggiudicazione

Allo scadere del termine di presentazione dell'Offerta la stessa è acquisita definitivamente nel Sistema e, oltre ad essere non più modificabile, è conservata dal Sistema medesimo.

Il RUP procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

a. alla verifica della ricezione dell'Offerta tempestivamente presentata attraverso il Sistema e all'apertura;
b. verificare la conformità della Documentazione amministrativa a quanto richiesto nelle presenti condizioni tecniche particolari;

10.4 Apertura Offerte

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione dell'offerta la stazione appaltante procederà a comunicare, ai sensi dell'art. 90, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'Offerta economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti relativi alla Documentazione amministrativa;
- presentazione di Offerta parziale, plurima, condizionata, alternativa nonché irregolari ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto non rispetta i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di Offerta inammissibile, ai sensi dell'art. 70, comma 4 lett. c) e f) del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto si ritengono sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica

per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

11. AFFIDAMENTO DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente.

Qualora l'Offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'affidamento ai sensi dell'art. 18, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, salvo il differimento espressamente concordato con l'Aggiudicatario.

La Stazione Appaltante effettuerà la comunicazione di affidamento ai sensi dell'art. 90, comma 5 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023.

All'atto della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Contratto verrà stipulato, previa presentazione della documentazione richiesta, per mezzo di scrittura privata mediante "Documento di Stipula" generato dal sistema, sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato in piattaforma dall'Amministrazione. Si richiamano gli Artt. 52 e 53 delle regole del Sistema di E-Procurement della P.A.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Revoca dell'affidamento

Nel caso in cui l'aggiudicatario Affidatario abbia omesso di fornire i documenti richiesti per la stipula del contratto entro i termini richiesti, ovvero abbia reso false dichiarazioni, sarà revocato l'affidamento.

12. GARANZIA DEFINITIVA

12.1 Garanzia definitiva per la stipula del contratto

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 l'Offerta del concorrente non deve essere corredata da garanzia provvisoria. All'atto della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 117, commi 1,2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'ammontare della garanzia deve essere reintegrato qualora la Regione Piemonte effettui su di esso dei prelievi per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Ove ciò non avvenga entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'Amministrazione, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il Contratto con le conseguenze previste per la risoluzione (Clausola risolutiva espressa – Art. 1456 C.C.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (Art. 1382 C.C.).

Fermo restando quanto precisato nell'ultimo comma, la cauzione definitiva sarà svincolata, per iscritto, solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato Art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'Impresa obbligata in base all'Art. 1944 del C.C. e la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il formale impegno per il fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

L'eventuale esonero della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è condizionato ad un significativo miglioramento del prezzo posto a base della trattativa diretta.

13. ACCESSO

Si rinvia a quanto previsto in materia di accesso agli atti dall'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023.

14. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

La Ditta Appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la Delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

La Ditta Appaltatrice deve comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui all'Art. 3 comma 1 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'Art. 21 del D.P.R. n. 445/2000.

L'Amministrazione non esegue alcun pagamento alla Ditta Appaltatrice in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Contratto non può essere ceduto, pena la nullità dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 120 comma 1 lett. d) del D.Lgs n. 36/2023.

La cessione del credito è subordinata alla preventiva autorizzazione della Regione Piemonte.
L'atto di cessione del corrispettivo successivo alla stipula del presente Contratto deve in ogni caso indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute nonché le condizioni di cui al successivo comma del presente articolo.
In attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari delle commesse pubbliche previsti dall'Art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. di cui sopra, l'atto di cessione deve prevedere apposita clausola nella quale il cessionario dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione verso la Committente, dei crediti acquisiti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso; parimenti il cedente dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione verso il cessionario dei crediti ceduti unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso. Su tale conto il cessionario anticiperà i pagamenti al cedente indicando obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.).

Si richiama l'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

15. GESTIONE CONTABILE, PAGAMENTI, PENALITA'

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato a seguito all'accertamento della regolare esecuzione della fornitura da parte dell'Amministrazione. Dal corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle eventuali penali applicate.
La Ditta è autorizzata ad emettere la fattura solo dopo aver effettuato la fornitura e la Regione Piemonte provvederà al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa (Art. 4 D.Lgs n. 231/2002).
Qualora il pagamento non sia effettuato per causa imputabile alla Regione Piemonte, saranno dovuti gli interessi moratori previsti dalla legge.
In caso di emissione di più fatture, sull'importo netto di ciascuna fattura, l'Appaltatore dovrà operare una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa verifica della regolarità complessiva della fornitura. A tal fine, ogni fattura dovrà evidenziare la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo della prestazione al netto della ritenuta.
La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate.
In caso di inottemperanza agli obblighi previdenziali e assicurativi segnalati dall'ispettorato del Lavoro, od altro Ente previdenziale o assicurativo, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento della fattura, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il rimborso alla ditta Appaltatrice delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando dagli Enti sopraccitati non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Fornitore non potrà opporre eccezione di sorta, ne avrà titolo a interessi o risarcimento danni.

Si procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sulle fatture ovvero in mancanza, sulla cauzione di cui al paragrafo "Stipulazione del contratto – Cauzione definitiva".
Qualora si verifichino gravi motivi o inadempienze per cui la Ditta non rispetti gli obblighi contrattuali, la Regione Piemonte potrà determinare la risoluzione del Contratto.

Sulla fattura dovranno essere indicati:

il codice IPA 81YHY9

il numero e la data della determinazione dirigenziale

il Codice Identificativo Gara;

Senza i suddetti dati le fatture non potranno essere accettate.

16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'intero contratto di appalto è risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile:

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo senza continuità aziendale, di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta amministrativa, di pignoramento, a carico dell'Appaltatore;
- nei casi di subappalto non autorizzati dall'Amministrazione Appaltante;
- in caso di cessione a terzi del contratto;
- nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nella società in accomandita e l'Amministrazione Appaltante non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.

Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti i casi di grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c. e dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Appaltatore si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in misura maggiore di quelle che avrebbe sostenuto nel caso di regolare adempimento della fornitura.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio alla disciplina in materia di risoluzione del contratto di cui agli artt. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

17 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione Appaltante il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di quota in danno dell'Appaltatore.
L'affidamento a terzi verrà notificato all'Appaltatore, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e degli importi relativi.
All'Appaltatore inadempiente verranno addebitate le spese sostenute dall'Amministrazione Appaltante in misura maggiore di quelle previste dallo stesso Appaltatore, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione Appaltante sui beni di quello.
Nel caso di minor spesa, nulla competerà all'Appaltatore .
L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali, in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Piemonte Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

18 - RISOLUZIONE SU RICHIESTA DELL'APPALTATORE E SUOI EFFETTI

L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il medesimo, in conseguenza di causa non imputabile allo stesso, secondo il disposto dell'articolo 1672 del codice civile.

In tal caso, viene riconosciuto all'Appaltatore il pagamento delle prestazioni già eseguite, in proporzione del prezzo pattuito.

19 - RECESSO DEL COMMITTENTE

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite,ai sensi dell'articolo 1373 C.C. e dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.

20 - COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

Le comunicazioni tra i responsabili della Amministrazione e l'appaltatore potranno essere effettuate per iscritto a mezzo a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it .
Per quel che concerne quelle riguardanti l'interpretazione del contratto d'appalto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, le comunicazioni delle visite ispettive con preavviso, le penali e le contestazioni, dovranno in ogni caso essere effettuate per iscritto e trasmesse a mezzo posta elettronica certificata.

Inoltre le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi espressamente previsti dalle presenti Condizioni tecniche e particolari.
Eventuali contestazioni che il Fornitore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, dovranno essere presentate all'Amministrazione entro giorni 10 (dieci) lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione; scaduto questo termine la comunicazione si intenderà accettata integralmente e senza eccezione alcuna.
Tutte le comunicazioni scritte verranno inviate rispettivamente ai domicili legali eletti dalle parti.

21 - DOMICILIO LEGALE

Agli effetti del presente Capitolato Speciale d'Appalto, la Ditta Appaltatrice avrà domicilio presso la sede legale.

22 - FORO GIURISDIZIONALE

Ai sensi dell'Art. 47 del C.C. e dell'Art. 30 del C.P.C., il Foro competente per qualsiasi controversia relativa al Contratto è quello di Torino.

23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Responsabile del Progetto è individuato nel Responsabile Settore Patrimonio immobiliare, Beni mobili, Economato e Cassa economale, Ing. Alberto SILETTO.
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, in ordine al procedimento instaurato con questa RDO - Trattativa, si informa che i dati saranno trattati secondo le finalità indicate nell'informativa che si allega alla presente nota.

Il RUP
Ing. Alberto Siletto

Firmato digitalmente ai sensi art. 21 d. lgs. 82/2005

Allegati:

- Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio
- Patto di integrità degli Appalti Pubblici Regionali;
- Protocollo di Intesa Linee Guida Appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture;
- Informativa Privacy;
- Tracciabilità;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' RESA AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D.LGS 36/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI 2 SACCHI DA 20 KG. DI COLLA TERMOFUSIBILE ORIGINALE IN GRANI HORIZON PER IL CENTRO STAMPA DELLA REGIONE PIEMONTE

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 36/2023 (di seguito Codice), il quale prevede che negli affidamenti diretti di importo inferiore ai 40.000 euro, la stazione appaltante è esonerata dall'obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell'affidatario il quale deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento;

Il/La sottoscritto/a……..... nato/a a…… il…… residente in …….....Via……. n. ……. in qualità di *(Titolare – Legale Rappresentante - Procuratore)*_____ dell'Operatore Economico ……. …… con sede in …… Via…….....,n……P.I.:….....…… C.F……. PEC cui inviare qualsiasi comunicazione ……. ……numero di telefono di contatto: _____

DICHIARA

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

A. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Ragione Sociale				
Forma giuridica				
Sede Legale	Indirizzo			
	CAP			
	Città			
	Provincia			
	Stato			
Partita I.V.A.			Codice Fiscale	
Indirizzo PEC			Indirizzo e-mail	
Telefono				
Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio	Luogo di Iscrizione:			
	Numero di iscrizione:			
	Data di iscrizione:			

B. INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI / DIRETTORI TECNICI / SOCI

Ai sensi dell'art. 94, comma 3 del Codice devono essere specificati:

- per le imprese individuali: titolare o direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: socio o direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico;
- per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico;
- l'amministratore di fatto;

INDICAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 94, COMMA 3 DEL CODICE			
Cognome e Nome			
Luogo e data di nascita			
Residenza (indirizzo completo)			
Codice Fiscale		Carica	
Cognome e Nome			
Luogo e data di nascita			
Residenza (indirizzo completo)			
Codice Fiscale		Carica	
Cognome e Nome			
Luogo e data di nascita			
Residenza (indirizzo completo)			
Codice Fiscale		Carica	
Cognome e Nome			
Luogo e data di nascita			
Residenza (indirizzo completo)			
Codice Fiscale		Carica	
Cognome e Nome			
Luogo e data di nascita			
Residenza (indirizzo completo)			
Codice Fiscale		Carica	
Cognome e Nome			
Luogo e data di nascita			
Residenza (indirizzo completo)			
Codice Fiscale		Carica	

C. CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA (ART. 94 DEL CODICE)

Motivi legati a condanne con sentenza definitiva ai sensi dell'art. 94, comma 1 del Codice:		
I soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati disciplinati nell'art. 94, comma 1, del Codice?	◌○ SI	◌○ NO
In caso affermativo, indicare:		
a) la tipologia del reato commesso tra quelli riportati all'art. 94, comma 1, lettere da a) a h) del Codice, la data e la durata della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta	data:	
	reato commesso:	
	sanzione:	
	*allegare provvedimento della	

	condanna	
b) dati identificativi delle persone condannate:		
c) se la sentenza di condanna ha comportato una pena accessoria, indicare:	pena accessoria:	
	durata del periodo d'esclusione:	
d) l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (Self-Cleaning, cfr. art. 96, comma 6 del Codice)?	◌○ SI* *Allegare le misure adottate	◌○ NO
Motivi legati a delitti di mafia ai sensi dell'art. 94, comma 2, del Codice:		
I soggetti indicati al comma 3 del Codice, sono coinvolti in situazioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o in un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Codice?	◌○ SI	◌○ NO
In caso affermativo, indicare:		
L'operatore economico entro la data di aggiudicazione è stato ammesso al controllo giudiziario ex art. 34 bis del decreto legislativo n. 159/2011. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato (Self-Cleaning, art. 96, comma 6 del Codice)?	◌○ SI* *Allegare le misure adottate	◌○ NO
Motivi legati ad altre cause di esclusione ai sensi dell'art. 94, comma 5, del Codice:		
L'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui al d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui al d.lgs. n. 81/2008 (art. 94, comma 5, lettera a) del Codice)?	◌○ SI * allegare documentazione pertinente	◌○ NO
L'operatore economico è iscritto nel casellario informatico ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 94, comma 5, lettere e) e f), del Codice)?	◌○ SI * allegare documentazione pertinente	◌○ NO
L'operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 94, comma 5, lettera b), del Codice)? I suddetti stati sono verificabili presso il seguente ufficio:	◌○ SI	
Ufficio provinciale/metropolitano:	◌○ NO	
Città / CAP		
Posta elettronica certificata		
Telefono		
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'art. 94, comma 5, lettera d), del Codice?		
a) liquidazione giudiziale	◌○ SI	◌○ NO
b) liquidazione coatta	◌○ SI	◌○ NO
c) concordato preventivo	◌○ SI	◌○ NO
In caso di risposta affermativa fornire informazioni dettagliate e indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni citate		
Motivi legati agli obblighi di pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali ai sensi dell'art. 94, comma 6, del Codice.		
L'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti? Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10.	◌○ SI	◌○ NO

In caso affermativo: Anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni? Oppure il debito tributario o previdenziale risulta comunque integralmente estinto?	◌○ SI	◌○ NO

D. CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA (ART. 95 DEL CODICE)

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui all'art. 95, comma 1, lettera a), del Codice?	◌○ SI	◌○ NO
In caso affermativo l'operatore economico:		
a) ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (Self-Cleaning, cfr. art. 96 comma 6 del Codice)?	◌○ SI	◌○ NO
L'operatore economico si trova in una situazione di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del Codice non diversamente risolvibile ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera b)?	◌○ SI *allegare la documentazione comprovante l'adozione delle misure	◌○ NO
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto ai sensi dell'art. 95 comma 1 lettera c) del Codice?	◌○ SI *fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate	◌○ NO
L'operatore economico ha commesso, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?		
L'ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente (in base al domicilio fiscale) ai fini della verifica del pagamento delle imposte e tasse è il seguente:	◌○ SI	◌○ NO
In caso affermativo, indicare:	Imposte/tasse	Contributi previdenziali
a) Paese o Stato membro interessato		

Agenzia delle Entrate		
Denominazione Ufficio		
Indirizzo		
Città		CAP
Posta elettronica certificata		Telefono:

b) Di quale importo si tratta		
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:		
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:	◌○ SI ○ NO	◌○ SI ○ NO
Tale decisione è definitiva e vincolante?	◌○ SI ○ NO	◌○ SI ○ NO
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.		
se tale provvedimento ha comportato un periodo di esclusione, indicare la durata di tale periodo:		
2) In altro modo? Specificare:		
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda?	◌○ SI ○ NO *In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate e/o allegare documentazione comprovante pagamenti/impegno.	◌○ SI ○ NO *In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate e/o allegare documentazione comprovante pagamenti/impegno.

E. CAUSE DI ESCLUSIONE (ART. 98 DEL CODICE) - ILLECITO PROFESSIONALE GRAVE

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza o illeciti professionali		
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui agli artt. 95 comma 1 lettera e) e 98, comma 3, lettere a) b) c) d) e) f) g) h) del Codice?	◌○ SI	◌○ NO
L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza ai sensi dell'art. 98 comma 3 lettera a) del Codice?	◌○ SI	◌○ NO
In caso affermativo:		
a) l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (Self-Cleaning, cfr. art. 96, comma 6 del Codice)?	◌○ SI* *Allegare le misure adottate	◌○ NO
L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a tale precedente contratto di appalto ai sensi dell'art. 98 comma 3 lettera c) del Codice?	◌○ SI	◌○ NO
In caso affermativo l'operatore economico:		
a) ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. art. 96 comma 6 del Codice)?	◌○ SI	◌○ NO

F. CAUSE DI ESCLUSIONE (ART. 100 DEL CODICE) – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

L'operatore economico è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante in riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale?	◌○ SI	◌○ NO

G. DI GARANTIRE l'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE E TERRITORIALE (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto**;**

H. **DI COMPROVARE**, in caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari **L'ESTROMISSIONE** o **LA SOSTITUZIONE** di un partecipante al raggruppamento che si trovi in una delle situazioni di cui agli art. 94 e 95 del Codice o non sia in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 100, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata e perciò la non esclusione del raggruppamento dalla procedura d'appalto ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Codice;

I. **DI ESSERE EDOTTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO** adottato dall'Amministrazione Regionale "Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta Regionale della Regione Piemonte", approvato con D.G.R. n. 1 - 602 del 24.11.2014, pubblicato sul sito del Regione Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e che qualunque violazione alle suddette norme del codice di comportamento costituisce clausola di risoluzione o decadenza del contratto;

J. **DI ACCETTARE IL PROTOCOLLO DI INTESA,** approvato con D.G.R. n. 30.5.2016, n. 13-3370 Linee Guida Appalti pubblici e concessioni di lavori, servizi e forniture siglato tra la Regione Piemonte e CGIL – CISL – UIL Piemonte in data 10.06.2016;

K. **PER QUANTO CONCERNE L'ART. 53, COMMA 16-TER, DEL D. LGS. 165/2001**:

◌○	Di non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti regionali che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione medesima.
◌○	Di avere conferito incarichi professionali e concluso contratto/i di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti regionali che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione medesima.
◌○	Di avere conferito incarichi professionali e concluso contratto/i di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti regionali, dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Regione medesima e quindi nel rispetto delle previsioni di legge

L. LA NON SUSSISTENZA di ogni altra causa/situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione a norma degli artt. 94 e seguenti del D.LGS 36/2023.

Dichiara, infine, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di essere edotto che i dati personali, anche giudiziari, raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di affidamento e per le finalità ivi descritte e di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE n. 2016/679.

Il Dichiarante

…….

(Firma digitale[1] del legale rappresentante/procuratore[2]

1 Per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, la dichiarazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un procuratore[3] del legale rappresentante, apponendo la firma digitale. Per gli operatori economici stranieri non residenti in Italia, la dichiarazione può essere sottoscritta dai medesimi soggetti apponendo la firma autografa ed allegando copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità.

2 Nel caso in cui la dichiarazione sia firmata da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'operatore economico risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679 .

Si informa che i dati personali forniti nel presente procedimento alla Regione Piemonte Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato, cassa economale e sicurezza ambienti di lavoro saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

- I suddetti dati personali verranno pertanto raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità di trattamento dei dati personali dichiarati connesse al procedimento di gara e comunicati al Settore Patrimonio immobiliare, beni mobili, economato, cassa economale e sicurezza ambienti di lavoro. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dalla normativa in materia di appalti pubblici. I dati acquisiti a seguito della presente informativa inerente la procedura di gara di cui trattasi saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento di gara per il quale vengono comunicati;

-l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento a derogare il servizio richiesto;

- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: dpo@regione.piemonte.it; - il titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Settore Patrimonio Immobiliare, beni mobili, economato, cassa economale e sicurezza ambienti di lavoro, PEC: patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it;

- Il Responsabile esterno del trattamento è il CSI Piemonte - i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

- i dati personali sono conservati, per il periodo 10 anni o comunque per il conservati per il periodo minimo richiesto dalla normativa vigente o sopravvenuta;

- i dati personali forniti non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Il Soggetto che ha fornito i suddetti dati potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento;ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

PATTO DI INTEGRITA’

TRA

la Regione Piemonte, C.F. 80087670016, con sede in Piazza Piemonte 1 Torino,

rappresentato dall’Ing. Alberto Siletto, in qualità di Dirigente responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato, Cassa Economale e Sicurezza Ambienti di lavoro facente parte della Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio

E

L’OPERATORE ECONOMICO (indicare denominazione e forma giuridica)
_____,

codice fiscale/P.IVA _____,

sede legale in _____, via _____n. _____

rappresentata da (Cognome e Nome) _____

in qualità di (Titolare /Legale rappresentante) _____

SOMMARIO

1. OGGETTO

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

3. OBBLIGHI DEL AFFIDATARIO DEL SERVIZIO

4. OBBLIGHI DELLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE

5. SANZIONI

6. EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ

7. AUTORITA’ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

PREMESSA

L'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione") dispone che "le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara".

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato articolo 1, comma 17, della Legge n.190/2012, predispongano e utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici.

A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Il presente documento contiene il Patto d'integrità per tutti i contratti pubblici, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a) dell'allegato 1.1 al d.lgs. 31 marzo n. 36, di cui è parte l'Amministrazione regionale.

Esso, pertanto:

- deve essere obbligatoriamente sottoscritto, per accettazione, dai partecipanti alle procedure di aggiudicazione dei predetti contratti ed inserito tra la documentazione amministrativa a corredo dell'offerta;

- costituisce parte integrante dei contratti stipulati in esito a dette procedure.

In attuazione di quanto sopra,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO

Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione regionale e l'operatore economico che, all'esito della procedura per l'affidamento del contratto (di seguito, "il Contratto"), è risultato aggiudicatario (di seguito, "l'Affidatario"), a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e, comunque, a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento dell'esecuzione del Contratto. L'Affidatario e l'Amministrazione regionale si impegnano a rispettare e far rispettare al proprio personale e ai collaboratori il presente Patto di integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Patto di integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell'Affidatario e dell'Amministrazione regionale nell'ambito della procedura per l'affidamento del Contratto e la successiva esecuzione dello stesso, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il Patto di integrità si applica, nei medesimi termini, anche ai contratti stipulati dall'Affidatario con i propri subappaltatori e subcontraenti, di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

ART. 3

OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario, in forza del presente Patto di integrità, dichiara di:

a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza ovvero a determinare un unico centro decisionale, ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica e della formulazione dell'offerta risultata poi aggiudicataria;

b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento e l'esecuzione del contratto stipulato, e si impegna a non corrispondere né promettere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati – le medesime utilità;

c) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante e alla Pubblica Autorità, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la procedura per l'affidamento del Contratto e la successiva esecuzione dello stesso, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;

d) segnalare alla Stazione appaltante nonché alla Pubblica Autorità competente, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Affidatario del servizio e/o delle Amministrazioni coinvolte o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'esecuzione della procedura ad evidenza pubblica e del contratto stipulato.

e) segnalare eventuali situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Stazione appaltante.

L'Affidatario avrà l'obbligo di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subappaltatori e subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità dovrà essere inserita nei contratti stipulati dal Affidatario con i propri subappaltatori e subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., del Contratto.

L'Affidatario prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dall'Amministrazione regionale, di uno o più impegni assunti con il presente Patto di integrità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 5.

ART. 4

OBBLIGHI DELLA REGIONE PIEMONTE

Nel rispetto del presente Patto di integrità, l'Amministrazione regionale si impegna, a:

a) rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l'attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dal PIAO "Sezione rischi corruttivi" nonché, nel Codice di comportamento dei dipendenti in vigore;

b) segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fase di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del Contratto;

c) segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento e/o l'esecuzione del Contratto;

d) qualora i fatti di cui ai precedenti punti b) e c) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria;

e) rispettare, all'atto della nomina dei componenti della Commissione di gara, le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, secondo quanto disposto dagli articoli 16 e 93 del decreto legislativo n. 36/2023 e ad attuare quanto previsto nel PIAO " Sezione Rischi corruttivi";

La Stazione appaltante aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale, in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto.

ART. 5

SANZIONI

La violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di integrità, nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

1. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase precedente l'aggiudicazione;

2. la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione, ma precedente la stipula del contratto;

3. la risoluzione, ex articolo 1456 c.c., del contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, se la violazione è accertata nella fase successiva alla stipula del contratto.

L'Amministrazione regionale può altresì risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa acquisizione dell'intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione:

(i) ogni qualvolta nei confronti dell'Affidatario, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p.

nonché

(ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 3, lett. d), sia stata disposta, nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p. In tal caso troverà comunque applicazione quanto previsto dall'articolo 32 del d.l. n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014. Resta fermo che dell'intervenuta risoluzione di un precedente contratto, l'Amministrazione regionale potrà tenere conto ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 98 del decreto legislativo n. 36/2023.

In aggiunta alle sanzioni di cui sopra, l'Amministrazione regionale procederà alla segnalazione del fatto alla competente Autorità giudiziaria e all'ANAC, tramite il proprio Responsabile Anticorruzione.

Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche della Stazione appaltante, le stesse saranno accertate e sanzionate secondo la procedura definita dal PIAO "Sezione Rischi corruttivi".

ART. 6

EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ

Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente Patto di integrità può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti da questa Amministrazione.

ART. 7

AUTORITÀ COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente per le controversie riguardanti il bando di gara e il successivo contratto.

Torino, lì _____

L'Affidatario La Regione Piemonte

PROTOCOLLO DI INTESA

"Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi"

tra

Regione Piemonte e
CGIL-CISL-UIL Piemonte

Premessa

Questo protocollo d'intesa sugli appalti, nasce dal comune obiettivo di migliorare la qualità dei servizi pubblici erogati, garantire l'occupazione, i diritti e le tutele della lavoratrici e dei lavoratori, favorire la trasparenza nelle procedure di gara e rafforzare il contrasto ai fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale a salvaguardia delle imprese che operano nel rispetto dei CCNL e della legge.

Ambito di applicazione

Le presenti linee guida si applicano agli appalti pubblici e alle concessioni di lavori, servizi e forniture (nel seguito, per brevità, "gli Appalti"), come disciplinati dal d.lgs. 50/2016.

Informazione e confronto preventivi

E' intenzione e interesse dell'Ente Pubblico, delle imprese e associazioni d'impresa produttrici e fornitrici di beni e servizi e della filiera delle costruzioni collaborare in modo sinergico per individuare soluzioni operative condivise volte alla migliore applicazione normativa in un'ottica di tutela del lavoro, della sicurezza e della concorrenza, in coerenza anche con le recenti direttive europee in materia di appalti (direttive 2014/24/UE, abrogativa della direttiva 2004/18/CE, 2014/25/UE) che danno maggior rilevanza all'utilizzo dell'offerta **economicamente** più vantaggiosa misurata sul miglior rapporto qualità/prezzo al fine di garantire una più agevole individuazione ed esclusione delle offerte anomale, con maggiore tutela del fattore sociale rappresentato dal lavoro.

La stazione appaltante informa **preventivamente** i soggetti interessati (ivi comprese le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, le RSU e RSA) della propria **programmazione** annuale degli appalti per l'acquisto di beni e servizi e di tutte le attività di gestione affidate ad aziende terze, nonché delle iniziative volte alla intrapresa di opere pubbliche la cui esecuzione si intende affidare a terzi privati.

A seguito dell'informazione preventiva, i soggetti interessati (ivi comprese le organizzazioni sindacali confederali e di settore) possono chiedere l'attivazione di un confronto in merito ai

seguenti temi: salute e sicurezza sul luogo di lavoro e dei lavoratori, clausole sociali e/o ambientali, rispetto del CCNL e degli accordi territoriali, criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con particolare riguardo al rapporto qualità prezzo e al rispetto delle clausole sociali, anche nei confronti di imprese produttrici di beni, la cui fase produttiva è collocata al di fuori del territorio U.E. (G.U. 10/07/2012, Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici)

In tale contesto le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e di settore prima della pubblicazione del bando di gara possono chiedere un incontro riguardante i diritti e le tutele dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti.

Le organizzazioni sindacali **comparativamente** più rappresentative possono chiedere alla stazione appaltante l'attivazione di un confronto sull'esecuzione del contratto, invitando l'impresa aggiudicataria dell'appalto, per informazioni sulla conduzione dei servizi e sulle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, sul rispetto delle clausole sociali. Sulla base delle risultanze del confronto, la stazione appaltante, sentito l'appaltatore, assume le opportune misure, avvalendosi dei poteri conferitigli dalla legge e dal contratto.

Aspetti generali

La progettazione dei lavori e dei servizi è requisito fondamentale per una efficiente ed efficace realizzazione dell'appalto pubblico. La recente **determinazione** dei fabbisogni standard sollecita le pubbliche **amministrazioni** locali a programmare gli interventi di spesa, sulla base di criteri tecnici, piuttosto che ricorrendo ai criteri della spesa storica.

Gli appalti devono essere affidati con procedure ad evidenza pubblica che tenendo conto della normativa vigente e della sua modulazione in relazione alle diverse tipologie di contratto tendano a coniugare l'efficienza e l'efficacia con le tutele occupazionali.
Gli atti di gara devono richiedere ai concorrenti di illustrare la "struttura d'impresa", specificando i seguenti requisiti in modi attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, che gli operatori devono possedere per poter partecipare alle procedure di gara:

1) i requisiti di idoneità professionale; capacità economica e finanziaria; capacità tecniche e professionali;
2) il numero dei dipendenti in organico per qualifica professionale, al momento della presentazione dell'offerta;
3) le assunzioni e i licenziamenti degli ultimi tre anni;
4) l'elenco dei contratti eseguiti precisando la percentuale di esecuzione di ciascun contratto con personale dell'impresa e con personale di subappaltatori;
5) i mezzi e le attrezzature proprie o in avvalimento per l'opera per la quale si concorre;
6) il CCNL applicato.

La stazione appaltante definisce una congrua durata dei contratti d'appalto di servizi, al fine di garantire la necessaria continuità in considerazione della natura dell'appalto, preferibilmente non inferiore al quadriennio per i servizi di cura e assistenza, educativi e della prima infanzia, nonché per servizi di pulizia e sanificazione sanitaria.

Nel bando di gara deve essere specificato l'obbligo del concorrente ad indicare le parti del contratto che intende subappaltare e a presentare una terna di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto che viene subappaltata, qualora gli appalti per lavori sotto soglia superino i 150.000 euro.
La stazione appaltante assicura che il subappalto avvenga nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Sono escluse dalla partecipazione alle gare d'appalto le imprese che abbiano subito condanne definitive che rientrano nei motivi di esclusione previsti dall'art 80 del dlgs 50/2016, a partire dalle materie riguardanti i diritti del lavoro, la sicurezza e i danni ambientali.

Le tutele e gli obiettivi del presente protocollo saranno estesi anche alle imprese subappaltatrici.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati essi concorrono.

La stazione appaltante si impegna a predisporre progetti di inserimento al lavoro per lavoratori disabili o svantaggiati, e a riservare una quota degli appalti ai sensi dell'art.112 del dlgs. 50/2016 a cooperative sociali e agli altri soggetti ivi indicati; gli affidamenti alle cooperative sociali di tipo B possono avvenire anche ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 381/1991.

Tra stazione appaltante e impresa aggiudicataria, è istituito un coordinamento anche in termini di **programmazione** dei servizi, ai sensi della normativa vigente.

La stazione appaltante definisce le modalità e i tempi per il monitoraggio dell'efficacia e della qualità del servizio rispetto alle risorse impegnate e alle clausole del contratto. Nel merito i soggetti interessati, comprese le organizzazioni sindacali comparativamente più **rappresentative**, le RSU e RSA, possono chiedere l'attivazione di uno specifico confronto con la stazione appaltante.

La stazione appaltante si impegna a rispettare il contratto sottoscritto con le imprese aggiudicatarie, anche per quanto riguarda la tempistica dei pagamenti, ai sensi della normativa vigente.

La sensibile riduzione del numero delle stazioni appaltanti va considerato quale elemento fondamentale per il contenimento dei costi e l'aumento della trasparenza negli appalti.

A livello regionale va istituito un tavolo di monitoraggio generale sugli appalti a partire da quelli attivi e in corso d'opera che, in aggiunta al lavoro già svolto dall'Osservatorio sugli appalti pubblici e dell'ANAC, garantisca l'applicazione delle presenti linee di indirizzo e che veda coinvolti la Regione, le rappresentanze dei comuni e i soggetti interessati, ivi comprese le organizzazioni sindacali confederali **comparativamente** più rappresentative.

Responsabilità e sanzioni

La stazione appaltante esegue controlli periodici che verifichino la corretta applicazione degli obblighi economici, contributivi e assicurativi nei confronti dei dipendenti e accerta, prima del saldo definitivo delle spettanze a favore dell'appaltatore, che il medesimo e i subappaltatori vi abbiano adempiuto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi il TFR, nonché i contributi previdenziali, assicurativi e alla Cassa Edile) dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante assicura la tempestiva applicazione dell'art. 30, comma 5 e 6, del d.lgs. 50/2016 pagando, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori quanto dovuto.

In caso di gravi infrazioni debitamente accertate, avvenute **precedentemente** alla procedura ad evidenza pubblica rispetto alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro (contrattuali, contributivi, previdenziali, assicurativi) e alle norme relative all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, si applicano le norme che **rego**lano l'esclusione di dette imprese dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti (art. **80** del d.lgs. 50/2016).

Negli atti di gara verrà richiesta l'indicazione da parte dei partecipanti dei numeri di iscrizione all'INPS, all'INAIL alla Cassa Edile (per il settore edile) o agli analoghi organismi previdenziali per i liberi professionisti; gli stessi dati dovranno essere comunicati, in caso di ATI, da tutte le imprese partecipanti e, in caso di subappalto, dalle imprese subappaltatrici, compresi artigiani e altri lavoratori autonomi. La mancata esibizione della documentazione richiesta da parte del concorrente comporta l'esclusione **dall'assegnazione** dell'appalto.

Per le imprese inadempienti, rispetto alla mancata applicazione dei CCNL e degli accordi integrativi, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale e delle norme in materia di salute e sicurezza, della contribuzione e le norme relative all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, gli atti di gara devono prevedere l'applicazione di penali e, nei casi più gravi, la possibilità di risoluzione del contratto stesso. In caso di inadempienza contributiva, accertata mediante il DURC, nei confronti di uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante adotta le misure atte a esercitare la vigilanza sul rispetto, da parte dell'impresa appaltatrice, delle norme di diritto del lavoro e sulla regolarità contributiva e deve segnalare agli organi competenti, i casi di irregolarità contributiva, di lavoro irregolare o di inosservanza delle norme di sicurezza del lavoro.

Costo del lavoro

Ai sensi dell'art. 30, comma 4, del d.lgs. 50/2016, a tutti i lavoratori/trici che si trovano o troveranno ad operare nel servizio o nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, dovrà essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale di miglior favore in

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, senza deroghe comprese quelle derivanti da delibere societarie/assembleari nel caso delle cooperative, con riferimento alla qualifica corrispondente e alle mansioni svolte. In caso di aggiudicazione a cooperative, quanto sopra dovrà essere applicato integralmente anche ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.

Il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Fino all'adozione delle predette tabelle, si applica l'articolo 216, comma 4, del d.lgs. 50/2016.

Per il settore edile, in relazione ad eventuali voci di prezzo desunte dall'Elenco Prezzi della Regione Piemonte ancora prive di analisi specifica, la stazione appaltante provvederà ad utilizzare le quote di incidenza della manodopera ricavabili dalle tabelle revisionali di cui al Decreto Ministeriale 11/12/1978 (come peraltro previsto nelle Premesse del Prezziario Regionale – Regione Piemonte 2014 aggiornato al 31/12/2013), ovvero procederà ad una puntuale analisi del prezzo al fine di evidenziare lo scorporo del costo della manodopera stesso.

Nel bando di gara per i servizi e i lavori deve essere richiesta ai concorrenti di specificare, in sede di offerta economica, la componente di costo della manodopera e della sicurezza relative all'offerta stessa.

Negli appalti che prevedono una durata superiore all'anno, devono essere previsti meccanismi di adeguamento prezzi, per il recupero nei contratti stessi, dei maggiori oneri derivanti dalla applicazione dei nuovi CCNL e accordi integrativi, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

DURC

Deve essere rispettato quanto previsto, in tema di affidamento di contratti pubblici, dall'art. 80, comma 4, e dall'art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016 in materia di regolarità contributiva e della relativa documentazione unica (DURC), con data la più aggiornata possibile. Per il settore edile il DURC dell'appaltatore e di ogni subaffidatario a qualunque titolo presente in cantiere, deve essere rilasciato dalla Cassa Edile.

Criteri di aggiudicazione degli appalti

La stazione appaltante assume come esclusivo nell'aggiudicazione degli appalti, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto più coerente ed adeguato nella valutazione delle proposte progettuali dal punto di vista qualitativo, organizzativo ed ambientale. Tale criterio è assunto come prioritario nell'aggiudicazione degli appalti di cui all'art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016.

Nell'ambito di tale scelta le ripartizioni del punteggio e/o le formule di aggiudicazione devono assicurare la prevalenza degli elementi qualitativi rispetto al prezzo.

Per i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, il punteggio attribuito al prezzo non deve superare il 20% del punteggio complessivo. Per i servizi di pulizia il punteggio attribuito al prezzo non deve superare il 40% del punteggio compiessivo.

Tra gli elementi qualitativi è opportuno che vengano considerati:

- L'impegno all'impiego prevalente di lavoratori assunti con contratto subordinato a tempo indeterminato; - il numero delle ore lavorative e numero degli addetti impiegati; - nei contratti di appalti di servizi, la continuità assistenziale ed educativa; - i progetti di inserimento lavorativo dei lavoratori con disabilità o svantaggiati; - l'**organizzazione**, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto se nello stesso la professionalità del personale addetto incide sulla qualità dell'esecuzione e, di conseguenza, sulla vantaggiosità economica dell'offerta.

- Misure riferite alla sostenibilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici, facendo ricorso anche al criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo vita e stabilendo un maggior punteggio per i beni, lavori e servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente.

- Per alcuni appalti ad alta prestazione di lavoro, come ad esempio le pulizie, è opportuno che nei criteri di aggiudicazione venga definito un monte minimo di ore di lavoro per le prestazioni richieste, delle attività continuative e periodiche.

- Il punteggio conseguito nel Rating di Legalità, rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), assegnando allo stesso un peso non inferiore al 10% sul punteggio complessivo.

Il costo del lavoro e della sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta: in sede di verifica delle offerte anormalmente basse, la stazione appaltante non ammette giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge né in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del d.lgs. 81/2008 (art. 97 d.lgs. 50/2016).

Le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, devono escludere dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.

Per ciò che attiene gli appalti di lavori:

Nel caso di appalti aggiudicati con il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale, ed al fine di non pregiudicare la semplificazione procedurale che deriva dal tale metodo, si procederà, in applicazione dell'art. 97, comma 6 del d.lgs 50/2016, alla verifica di congruità dell'offerta risultata aggiudicataria qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa.

Per quanto concerne la parte dell'importo a base di gara soggetta a ribasso, in relazione alla quale sono ammissibili le giustificazioni, si conviene quanto segue:

a) Materiali

Preliminarmente occorre fare riferimento alle voci di prezzo previste nel Prezziario Regionale aggiornato. In alternativa, potranno essere utilizzati preventivi, distinguendo i casi in cui esistano preventivi dei fornitori e quelli in cui si faccia riferimento a listini.

b) Preventivi dei fornitori

Dovranno essere presentati preventivi di fornitori, riferiti allo specifico lavoro oggetto dell'offerta o alla specifica impresa validi temporalmente per almeno 180 giorni dalla presentazione dell'offerta e comunque almeno fino all'aggiudicazione definitiva. I preventivi dovranno essere firmati in originale o prodotti con altre modalità idonee ad assicurarne l'autenticità.

c) Listini

Lo sconto applicato sui prezzi di listino dovrà essere riferito allo specifico lavoro oggetto dell'offerta o alla specifica impresa; dovrà inoltre essere indicato il periodo di validità di tale sconto, non inferiore a 180 giorni dalla presentazione dell'offerta e comunque almeno fino all'aggiudicazione definitiva. La dichiarazione concernente lo sconto dovrà essere firmata in originale o prodotta con altre modalità idonee ad assicurarne l'autenticità.

d) Scorte di materiali

Sarà possibile utilizzare, quale giustificazione per la valutazione della congruità, l'affermazione di avere scorte dei materiali a magazzino, purché supportata da evidenze oggettive e/o idonea **documentazione** probante.

e) Noli

Potrà essere giustificata l'indicazione di un *"costo zero"* di **ammortamento** per quelle attrezzature che risultino contabilmente "completamente ammortizzate"; nel costo complessivo dovranno comunque essere indicati il costo di manutenzione, i materiali di consumo, i carburanti, ecc., oltre all'eventuale manodopera necessaria (comunque non soggetta a ribasso) e dovrà essere prodotta l'analisi con le singole voci che vanno a comporre il noleggio medesimo.

Per quanto attiene alla contabilità dei lavori, sia nel caso di appalti a corpo che di appalti a misura (qualora non venga applicato il criterio dell'offerta a prezzi unitari), si procederà, su

ogni Stato Avanzamento Lavori, ad applicare sul totale contabilizzato la percentuale di incidenza del costo della manodopera stabilita dal progetto, in un'ottica di semplificazione e di migliore gestione delle procedure propedeutiche al pagamento dei lavori eseguiti. Fa eccezione l'eventuale contabilizzazione in economia.

Clausole sociali

Al fine di evitare forme di dumping contrattuale e sociale e ogni forma di irregolarità si ritiene importante sottolineare quanto segue.

Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori o servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo ai contratti ad alta intensità di manodopera, è previsto in capo all'appaltatore subentrante, l'obbligo di assorbire nel proprio organico con carattere di continuità, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, ivi compreso quanto previsto dall'art.1 c. 42 della legge 28 giugno 2012 n.92, senza periodo di prova con riconoscimento dell'anzianità economica **maturata** e maturanda, il personale che risultava direttamente impiegato dall'appaltatore uscente nelle prestazioni del servizio oggetto di appalto. Deve essere altresì previsto l'obbligo di assicurare i diritti individuali acquisiti e la giusta tutela al personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970, al momento dell'avvio del servizio, garantendo l'assorbimento al termine del periodo di separazione dal lavoro.

Nel caso di appalto di acquisto di beni da imprese fornitrici le cui sedi produttive sono fuori dal territorio U.E., vale quanto previsto dalla Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (G.U. 10/07/2012).

Per quanto riguarda appalti o subappalti assegnati a ditte con sede produttiva situata fuori dal territorio italiano, nella UE, che utilizzano lavoratori con distacco trans-nazionale, le stesse devono applicare il CCNL di settore, compresi gli accordi integrativi e/o i contratti provinciali e la cassa edile (per il settore edile), sottoscritti dalle OO.SS comparativamente più rappresentative a livello nazionale e altresì quanto previsto dalla Direttiva europea 96/71/CE, recepita con d.lgs. n.72/2000.

Tutti i lavoratori impiegati "trasfertisti" provenienti da fuori del territorio regionale, dovranno essere segnalati dall'impresa appaltatrice alla stazione appaltante e agli enti ispettivi, anche per la loro tutela assistenziale, sanitaria e verifica sulla formazione per la sicurezza.

L'appaltatore subentrante, ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore del settore merceologico oggetto di appalto, differenziato per categoria, se l'appalto dovesse comprendere più settori, ed eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Deve, altresì, applicare tutte le normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le norme relative all'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili, nonché quanto previsto dalla legge 81/2008.

Per tutti i rapporti che prevedano vincolo di orario e di subordinazione dovrà essere prevista l'esclusione dell'utilizzo di contratti di lavoro non subordinato, comunque denominati, anche nei confronti delle imprese subappaltatrici.

Qualora l'appaltatore subentrante sia una cooperativa, i lavoratori operanti per il servizio oggetto di appalto non possono essere obbligati ad associarsi.

Le clausole sociali per la stabilità del personale impiegato devono essere previste nei contratti di concessione di servizi pubblici, anche per gli appalti predisposti dai soggetti concessionari.

Legalità e trasparenza

Al fine di promuovere e tutelare il lavoro regolare, assicurare criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e prevenire qualsiasi fenomeno di infiltrazione mafiosa, della criminalità organizzata e di corruzione negli appalti pubblici, si specifica quanto segue.

La stazione appaltante provvede all'acquisizione della **documentazione** antimafia, di cui al Libro II del d.lgs. 159/2011, prima di stipulare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici. Provvede inoltre all'acquisizione della documentazione di cui all'art. 105, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in caso di subappalto, nonché di quella prevista nel comma 2, terzultimo e penultimo periodo, dello stesso articolo, per i sub-contratti non qualificabili come subappalto.

Per le seguenti attività, che sono esposte più di altre alle infiltrazioni mafiose, la documentazione antimafia è acquisita **indipendentemente** dal valore del contratto: trasporto di materiali a discarica; trasporto anche trans-frontaliero e smaltimento rifiuti per conto terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume; acquisizione diretta e indiretta di materiale da cava per inerti e di prestito per movimento terra; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro e lavorati; noli a caldo; servizi di autotrasporti per conto terzi; servizi e forniture al comparto sanità.

Come previsto dal d.lgs. 33/2013 e dalla legge 190/2012 gli atti di gara devono prevedere specifiche clausole risolutive da inserire nel contratto principale e nei contratti e sub-contratti a valle comportanti l'automatica risoluzione del contratto, qualora intervenga, successivamente alla stipula, **documentazione** antimafia con esito interdittivo.

Gli atti di gara fanno obbligo all'appaltatore di riferire **tempestivamente** alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione, tentativi di estorsione o intimidazione o protezione nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente, stesso obbligo vale anche per le aziende subappaltatrici. Questo non è sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale potrà determinare la risoluzione del contratto.

Gli atti di gara devono prevedere il divieto dell'appaltatore di affidare mediante subappalto lavori o prestazioni oggetto dell'appalto ad imprese che hanno partecipato alla gara per il

suo affidamento. Le Stazioni appaltanti non autorizzeranno richieste di sub-appalto o sub-contratto in violazione di detto divieto.

Nelle procedure di aggiudicazione dovranno essere previsti, per garantire la trasparenza, livelli adeguati di pubblicità.
Le stazioni appaltanti si impegnano ad applicare quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e più specificatamente:

- Art. 1, comma 8: adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione;

- Art. 1, comma 9: informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

- Art. 1, comma 15 e 32: trasparenza e pubblicazione nei propri siti web istituzionali;

- Art. 1, comma 17: previsione negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Dispositivo finale

Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano ad incontrarsi alla luce delle ulteriori norme che dovessero modificare la legislazione nazionale sugli appalti e sulla verifica della corretta applicazione e funzionalità del presente protocollo.

Le parti firmatarie concordano altresì che nell'ambito delle linee guida definite dal presente accordo quadro, possano essere raggiunti specifici accordi di settore.

Torino, 10 giugno 2016

Regione Piemonte

Sergio Chiamparino, Presidente della Giunta regionale

CGIL Piemonte

Pier Massimo Pozzi, Segretario Generale

CISL Piemonte

Alessio Ferraris, Segretario Generale

UIL Piemonte

Gianni Cortese, Segretario Generale

ALLEGATO A)

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1) la Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie , nonché la delega al Governo in materia antimafia).

2) La Ditta deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i. entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, cosi come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 come da modello allegato.

3) La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

4) La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

5) La ditta dovrà indicare nella fattura, pena sospensione pagamento, il numero: CIG.

REGIONE PIEMONTE

ALLEGATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Il/La Sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ Prov. _____ il _____

Residente a _____ Prov. _____ Via _____

Cod. Fisc. _____

In qualità di legale rappresentante della:

Denominazione _____

sede legale in _____ Prov. _____ Via _____

Cod. Fisc. _____ Part. IVA _____

DICHIARA

- **che, come stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il conto corrente bancario o postale sotto riportato, è "DEDICATO", anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche:**

IBAN

Paese	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	Numero conto

- **che la persona o le persone delegate ad operare su tale conto sono:**

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Residente (Luogo e indirizzo)	Codice Fiscale

- **che il conto è da riferire:**

☐ al contratto rep. n. _____ del _____

☐ a tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la Regione Piemonte

dichiara inoltre di:

- **essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000;**
- **essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.lgs. 196/2003)**

LUOGO E DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE*

* La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata assieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R./2000)